

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVIQUOTIDIANO
FISCALE

EDIZIONE DEL

24

AGOSTO 2026

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

ANNO I • LUNEDÌ 24 AGOSTO 2026

EDIZIONE QUOTIDIANA • 5 APPROFONDIMENTI

DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Cessione del contratto dell'atleta: IVA piena, niente esenzione sportiva

Circolare 7/E del 7 agosto 2026: la cessione del contratto dell'atleta da ASD o SSD a una società professionistica è imponibile IVA, senza esenzione sportiva.

SULLA CESSIONE del contratto dell'atleta l'IVA si applica per intero: quando una ASD o una SSD cede a una società professionistica il diritto alle prestazioni sportive di un proprio atleta, il compenso ricevuto sconta l'imposta con aliquota ordinaria. Lo afferma la circolare 7/E del 7 agosto 2026, che esclude l'esenzione prevista per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport e qualifica l'operazione come prestazione di servizi imponibile. È una delle prese di posizione più restrittive del documento e chiude un'ipotesi che alcune letture di settore avevano tenuto aperta. La domanda era se al compenso corrisposto a una...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Società e associazioni sportive che effettuano cessioni di contratti di atleti o tesserati.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Applicare l'aliquota IVA ordinaria del 22% sui corrispettivi di cessione contratto in assenza di esenzione.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

SPORT & ASD

Decadenza dal regime 398/91: gli enti sportivi hanno diritto ai costi forfetari

Quando un'associazione sportiva dilettantistica perde il diritto al regime agevolato della legge 398/1991, il fisco non può limitarsi a tassare per intero i maggiori ricavi accertati: deve riconoscere, almeno in via presuntiva, anche i costi sostenuti per produrli. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che ha messo un punto fermo sulla corretta quantificazione del reddito nei casi di decadenza dal regime forfetario, richiamando i principi sulla capacità contributiva già affermati dalla Corte Costituzionale. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono accedere,...

L'ANALISI A PAGINA 6 →

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Transfer pricing sulle agro-commodities: il prezzo quotato non basta più a difendersi

Per le imprese che commerciano caffè, soia o altre agro-commodities all'interno di un gruppo multinazionale, la tentazione di considerare il transfer pricing una questione risolta una volta agganciato il prezzo infragruppo a una...

SEGUE A PAGINA 8 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Costi per servizi (B7): cosa comprende la voce e come si deducono

La voce B7 del conto economico raccoglie una delle categorie di spesa più eterogenee del bilancio d'esercizio: dalle bollette telefoniche ai compensi degli amministratori, dalle provvigioni degli agenti alle spese di manutenzione,...

SEGUE A PAGINA 11 →

LAVORO & PREV.

Decreto correttivo Omnibus 2026: le novità su IRPEF e IRES

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto ed entrato in vigore il 12 agosto, riscrive porzioni consistenti di IRPEF e IRES. Il testo, noto come decreto...

SEGUE A PAGINA 15 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:

SPORT & ASD: 2 • FISCO & IMPOSTE: 1 • IMPRESE & SOCIETÀ: 1 • LAVORO & PREV.: 1

■ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS →

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

2 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Cessione del contratto dell'atleta: IVA piena, niente esenzione sportiva

Circolare 7/E del 7 agosto 2026: la cessione del contratto dell'atleta da ASD o SSD a una società professionistica è imponibile IVA, senza esenzione sportiva.

PAG. 3 →

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Decadenza dal regime 398/91: gli enti sportivi hanno diritto ai costi forfetari

Quando l'Agenzia delle entrate disapplica il regime agevolato L. 398/91 per un'associazione sportiva, il reddito va rideterminato riconoscendo comunque i...

PAG. 6 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

1 APPROFONDIMENTO

FISCO & NOVITÀ

Transfer pricing sulle agro-commodities: il prezzo quotato non basta più a difendersi

Transfer pricing agro-commodities: la Guida ONU 2025 chiarisce che il CUP su prezzi quotati regge solo con un archivio su quotation period e Incoterms.

PAG. 8 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

1 APPROFONDIMENTO

BILANCIO

Costi per servizi (B7): cosa comprende la voce e come si deducono

manutenzioni, compensi amministratori, provvigioni agenti, telefonia, mensa e tracciabilità delle trasferte 2026.

PAG. 11 →

LAVORO & PROFESSIONI

1 APPROFONDIMENTO

PROFESSIONISTI

Decreto correttivo Omnibus 2026: le novità su IRPEF e IRES

Il D.Lgs. 148/2026, decreto correttivo Omnibus, è in vigore dal 12 agosto 2026: novità su familiari a carico, fringe benefit auto, crediti d'imposta dei...

PAG. 15 →

Cessione del contratto dell'atleta: IVA piena, niente esenzione sportiva

Circolare 7/E del 7 agosto 2026: la cessione del contratto dell'atleta da ASD o SSD a una società professionistica è imponibile IVA, senza esenzione sportiva. Sulla cessione del contratto dell'atleta l'IVA si applica per intero: quando una ASD o una SSD cede a una società professionistica il diritto alle prestazioni sportive di un proprio atleta, il compenso ricevuto sconta l'imposta con aliquota ordinaria. Lo afferma la circolare 7/E del 7 agosto 2026, che esclude l'esenzione prevista per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport e qualifica l'operazione come prestazione di servizi imponibile. È una delle prese di posizione più restrittive del documento e chiude un'ipotesi che alcune letture di settore avevano tenuto aperta.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

Art. 3 D.P.R. 633/1972, Art. 36-bis D.L. 75/2023, D.Lgs. 36/2021.

A chi si applica

Società e associazioni sportive che effettuano cessioni di contratti di atleti o tesserati.

Azione richiesta

Applicare l'aliquota IVA ordinaria del 22% sui corrispettivi di cessione contratto in assenza di esenzione.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Trattamento IVA dei corrispettivi percepiti dalle società sportive per il trasferimento contrattuale degli sportivi professionisti e dilettanti.
- 💡 **Impatto operativo:** I corrispettivi percepiti per la cessione di contratti di atleti sono prestazioni di servizi assoggettate ad aliquota IVA ordinaria del 22%.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: non trova applicazione il regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni didattiche e sportive generiche.

Sulla cessione del contratto dell'atleta l'IVA si applica per intero: quando una ASD o una SSD cede a una società professionistica il diritto alle prestazioni sportive di un proprio atleta, il compenso ricevuto sconta l'imposta con aliquota ordinaria. Lo afferma la **circolare 7/E del 7 agosto 2026**, che esclude l'esenzione prevista per le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport e qualifica l'operazione come prestazione di servizi imponibile. È una delle prese di posizione più restrittive del documento e chiude un'ipotesi che alcune letture di settore avevano tenuto aperta.

IL QUESITO POSTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La domanda era se al compenso corrisposto a una ASD o SSD da parte di una società operante in ambito professionistico, in relazione alla cessione del contratto di un atleta, si renda applicabile l'esenzione dall'IVA prevista dall'art. 36-bis del D.L. 75/2023, in quanto prestazione «strettamente connessa con la pratica dello sport».

Il dubbio aveva un fondamento. La norma sull'esenzione è formulata in termini ampi e menziona espressamente gli enti sportivi dilettantistici di cui al D.Lgs. 36/2021: in assenza di prassi, l'operazione poteva essere ricondotta al perimetro dell'esenzione facendo leva sulla natura sportiva dell'oggetto ceduto.

I DUE PRESUPPOSTI DELL'ESENZIONE SPORTIVA

L'art. 36-bis del D.L. 75/2023, in vigore dal 2023, esenta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi i servizi didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro. La disposizione dà attuazione all'art. 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE.

I presupposti, ricorda la circolare, sono due e devono ricorrere congiuntamente: le prestazioni devono essere rese da organismi senza scopo di lucro e devono essere effettuate a favore delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica. Nella cessione del contratto il primo presupposto può sussistere, il secondo no.

IL TEST COSTRUITO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Il perimetro dell'esenzione unionale è delimitato da due pronunce che governano la materia.

Con la sentenza del **10 dicembre 2020, causa C-488/18 (Golfclub Schloss Igling)**, la Corte di giustizia ha precisato che, nonostante il termine «talune» utilizzato per descrivere le prestazioni da esentare, un'interpretazione che obbligasse gli Stati membri a esentare «tutte» le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport estenderebbe

indebitamente la portata sostanziale dell'esenzione, in violazione del principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni dell'art. 132. La stessa pronuncia qualifica la nozione di «organismi senza fini di lucro» come nozione autonoma del diritto dell'Unione, che presuppone organismi i quali, per tutta la loro esistenza e anche al momento dello scioglimento, si astengano dal generare profitti per i propri membri.

Con la precedente sentenza del **16 ottobre 2008, causa C-253/07 (Canterbury Hockey Club)**, la Corte aveva stabilito che l'esenzione copre anche prestazioni fornite a persone giuridiche e ad associazioni prive di personalità giuridica, ma a tre condizioni: che le prestazioni siano strettamente connesse alla pratica dello sport e **indispensabili al suo svolgimento**, che siano fornite da organismi senza scopo di lucro e che i **beneficiari effettivi** siano persone che esercitano lo sport.

PERCHÉ LA CESSIONE NON SUPERA IL TEST

Applicati questi criteri, la conclusione dell'Agenzia è che il contratto avente per oggetto la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da una ASD o SSD a una società che opera in ambito professionistico non può ritenersi strettamente connesso con lo svolgimento della pratica sportiva.

Il ragionamento si articola su tre snodi. La prestazione attiene all'aspetto **economico-finanziario** dell'acquisizione delle prestazioni e dei diritti dell'atleta da parte della società professionistica, non alla pratica sportiva in sé. Non è funzionale né strettamente connessa a quella pratica, e tanto meno indispensabile al suo svolgimento. Infine, il beneficiario effettivo non è la persona che esercita lo sport, ma la società professionistica, che attraverso l'acquisizione dell'atleta si avvarrà delle prestazioni sportive da questi rese.

Una diversa soluzione, osserva l'Agenzia, si porrebbe in contrasto sia con l'art. 132 della direttiva IVA sia con l'art. 36-bis del D.L. 75/2023, poiché entrambe le disposizioni fanno espresso riferimento alle prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport.

LA QUALIFICAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPONIBILE

Esclusa l'esenzione, l'operazione resta una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/1972, che annovera fra le prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Si applica l'aliquota ordinaria del 22%. La disposizione confluirà nel testo unico IVA approvato con il D.Lgs. 10/2026, le cui norme si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Un passaggio che il chiarimento dà per presupposto merita di essere esplicitato: perché l'IVA sia dovuta occorre che l'operazione sia riferibile all'esercizio di impresa del cedente. La qualificazione in termini economico-finanziari adottata

dalla circolare porta a considerare l'operazione come commerciale per natura quando la controparte è una società professionistica; è però su questo presupposto, e non solo sull'esenzione, che si gioca il regime dell'operazione, e l'ente cedente farà bene a documentare l'inquadramento adottato.

ELEMENTO DEL TEST UNIONALE	CESSIONE DEL CONTRATTO DELL'ATLETA A SOCIETÀ PROFESSIONISTICA
Prestazione resa da organismo senza fini di lucro	Può sussistere
Connessione stretta con la pratica dello sport	Assente: natura economico-finanziaria
Indispensabilità allo svolgimento dello sport	Assente
Beneficiario effettivo: chi pratica lo sport	Assente: beneficia la società professionistica
Esito	Prestazione di servizi imponibile, aliquota ordinaria

CHE COSA CAMBIA PER L'ENTE CEDENTE

Il corrispettivo costituisce provento di natura commerciale e va gestito come tale, con effetti che vanno oltre l'applicazione dell'aliquota.

Per gli enti che hanno optato per il regime della L. 398/1991 significa applicazione dell'imposta con la detrazione forfetaria propria del regime, determinazione del reddito con il coefficiente di redditività previsto e, soprattutto, rilevanza dell'importo ai fini del plafond annuo dei proventi commerciali da cui dipende la permanenza nel regime: un singolo trasferimento di rilievo può fare superare la soglia, con effetti sull'esercizio in corso da valutare prima della firma, non dopo.

Per gli enti che operano prevalentemente in ambito istituzionale, la cessione impone di presidiare la posizione IVA e i relativi adempimenti. Va evitata una confusione favorita dall'omonimia: la dispensa da fatturazione e registrazione è quella dell'art. 36-bis del DPR 633/1972, che la circolare ammette per le prestazioni sportive esenti previa comunicazione all'ufficio competente, ed è cosa diversa dall'esenzione dell'art. 36-bis del D.L. 75/2023. Poiché la cessione del contratto non è esente, resta comunque fuori dal perimetro della dispensa e va fatturata secondo le regole ordinarie.

QUELLO CHE LA CIRCOLARE NON DICE

Il chiarimento riguarda il rapporto con la società professionistica. Due fattispecie frequenti restano fuori, e su entrambe conviene muoversi con prudenza anziché estendere per analogia le conclusioni della 7/E.

La prima è la **cessione fra due enti dilettantistici**. Qui non si parte da un vuoto: con la circolare 18/E del 1° agosto 2018 l'Agenzia aveva ricondotto le cessioni di atleti fra enti dilettantistici appartenenti alla medesima federazione, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, al regime di decommercializzazione dell'art. 148, comma 3, del TUIR, riservando il regime ordinario ai trasferimenti di natura meramente speculativa, come nel caso del diritto acquistato e subito rivenduto senza che l'atleta abbia praticato attività per l'ente. Ai fini IVA la corrispondente esclusione opera nei limiti

previsti dall'art. 4 del decreto IVA. La 7/E non torna su quel precedente né lo richiama: trattare come imponibile ogni cessione fra dilettanti, solo perché la circolare ha escluso l'esenzione nel rapporto con il professionismo, sarebbe una estensione non autorizzata dal testo. La verifica va fatta caso per caso sulla natura, istituzionale o speculativa, del trasferimento.

La seconda riguarda il **premio di addestramento e formazione tecnica** e le indennità di formazione, che hanno causa giuridica diversa dalla cessione del contratto: non sono corrispettivo di un trasferimento negoziale, ma ristoro dell'attività formativa svolta sul giovane atleta. Anche qui l'assimilazione automatica alle conclusioni della circolare non è sostenibile, e in presenza di importi significativi l'interpello

resta la via più sicura. È il terreno su cui è ragionevole attendersi i primi chiarimenti successivi.

LE TRE VERIFICHE PRIMA DELLA FIRMA

Sul piano operativo il chiarimento si traduce in tre controlli. Primo: identificare la natura della controparte, perché il trattamento descritto dalla 7/E presuppone una società che opera in ambito professionistico. Secondo: qualificare l'operazione in capo al cedente, distinguendo la cessione riconducibile all'attività istituzionale da quella di natura commerciale o speculativa. Terzo: misurare l'effetto del corrispettivo sui plafond e sui regimi opzionali dell'ente, prima che la cessione sia perfezionata.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/cessione-del-contratto-dell-atleta-iva-piena-niente-esenzione-sportiva-cessione-del-contratto-dell-atleta/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Decadenza dal regime 398/91: gli enti sportivi hanno diritto ai costi forfetari

Quando l'Agenzia delle entrate disapplica il regime agevolato L. 398/91 per un'associazione sportiva, il reddito va rideterminato riconoscendo comunque i costi, anche in via forfetaria. Quando un'associazione sportiva dilettantistica perde il diritto al regime agevolato della legge 398/1991, il fisco non può limitarsi a tassare per intero i maggiori ricavi accertati: deve riconoscere, almeno in via presuntiva, anche i costi sostenuti per produrli. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che ha messo un punto fermo sulla corretta quantificazione del reddito nei casi di decadenza dal regime forfetario, richiamando i principi sulla capacità contributiva già affermati dalla Corte Costituzionale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

Art. 43, comma 1-bis, D.P.R. 600/1973, L. 111/2023, D.Lgs. Correttivo 2026.

A chi si applica

Imprese, società di capitali e titolari di reddito d'impresa con beni strumentali ammortizzabili.

Azione richiesta

Conservare la documentazione probatoria oltre 5 anni per i beni pre-2027 e tracciare la prima quota dedotta per i nuovi beni.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Il termine di accertamento dei componenti a deduzione pluriennale decorrerà dalla dichiarazione del primo anno di deduzione (novità correttivo Omnibus dal 2027).
- 💡 **Impatto operativo:** Superamento degli accertamenti perenni sui nuovi cespiti: dopo 5 anni dalla prima dichiarazione l'intero piano di ammortamento non è più contestabile nel presupposto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: per i beni acquistati fino al 2026 continuano ad applicarsi i termini per ciascuna annualità dedotta, con obbligo di conservazione documentale prolungata.

Quando un'associazione sportiva dilettantistica perde il diritto al regime agevolato della legge 398/1991, il fisco non può limitarsi a tassare per intero i maggiori ricavi accertati: deve riconoscere, almeno in via presuntiva, anche i costi sostenuti per produrli. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che ha messo un punto fermo sulla corretta quantificazione del reddito nei casi di decadenza dal regime forfetario, richiamando i principi sulla capacità contributiva già affermati dalla Corte Costituzionale.

IL REGIME FORFETARIO DELLA LEGGE 398/91

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono accedere, ricorrendo determinate condizioni, al regime forfetario previsto dalla legge 398/91. Il meccanismo consente di calcolare in modo semplificato il reddito d'impresa derivante dalle attività commerciali esercitate, applicando un coefficiente di redditività pari al 3% dei proventi commerciali e aggiungendo per intero le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86 del TUIR. Il regime prevede anche modalità agevolate di applicazione dell'IVA e semplificazioni negli adempimenti contabili: l'articolo 2, comma 1, della legge 398/91 esonera infatti gli enti che vi aderiscono dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del DPR 600/73.

Proprio questa semplificazione, però, può rivelarsi un'arma a doppio taglio in caso di decadenza dal regime. L'assenza di una contabilità rigorosa rischia infatti di tradursi, in sede di accertamento, nel disconoscimento dei costi sostenuti dall'associazione, quando non risulta possibile distinguere le poste riferibili all'attività commerciale da quelle relative all'attività istituzionale.

IL CASO ESAMINATO DALLA CASSAZIONE

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15946/2026. Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate aveva disapplicato il regime forfetario nei confronti di un'associazione sportiva dopo aver rilevato la mancanza di alcuni requisiti, tra cui la presentazione del modello EAS e l'effettiva partecipazione degli associati alla vita e alla gestione dell'ente.

Secondo un orientamento consolidato, l'accertamento sulla spettanza del regime agevolato va condotto sia sul piano formale sia in concreto, con onere della prova a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni vengono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione. L'applicabilità delle agevolazioni non dipende quindi solo dall'inserimento, negli atti costitutivi e negli statuti, delle clausole indicate dall'articolo 148, comma

8, del TUIR, ma anche dalla verifica, sindacabile dal giudice di merito con congrua motivazione, che l'attività si svolga davvero nel pieno rispetto di quelle clausole. Nel caso in esame le argomentazioni dell'Agenzia delle entrate a sostegno della disapplicazione hanno retto sia in appello sia in Cassazione.

IL NODO DEI COSTI NON RICONOSCIUTI

A restare controversa, invece, è stata la quantificazione del reddito da sottoporre a tassazione. In sede di ricorso l'associazione sportiva lamentava l'omesso riconoscimento dei costi sostenuti, documentati in un apposito prospetto, a fronte dei maggiori ricavi ripresi a tassazione dal fisco. Tali costi erano stati disconosciuti dal giudice di merito, che aveva ritenuto non provata la loro inerenza, non essendo possibile distinguere, dal documento prodotto dall'associazione, le poste relative all'attività commerciale da quelle riferibili all'attività istituzionale.

Un'impostazione condivisibile in linea di principio, ha osservato la Cassazione, ma che va bilanciata con la giurisprudenza in tema di riconoscimento dei costi in misura forfetaria, tenendo conto anche dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 10/2023. Secondo la Suprema Corte, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi determinati in maniera forfetaria e presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, in modo da rispettare il principio di capacità contributiva anche quando il fisco ricorre a meccanismi di determinazione del reddito fondati su presunzioni.

UN PRINCIPIO VALIDO PER TUTTI GLI ACCERTAMENTI INDUTTIVI

Il chiarimento della Cassazione si applica a tutte le ipotesi di accertamento induttivo di maggiori ricavi, e quindi di maggiori redditi, compreso il caso in cui questi ultimi siano prodotti da un'associazione sportiva dilettantistica per effetto del riconoscimento della natura commerciale dell'attività svolta e della conseguente disapplicazione del regime agevolato. Nel caso di specie, ha stabilito la Corte, il reddito deve essere rideterminato tenendo conto dei costi sostenuti dall'associazione, stimati in maniera forfetaria, in assenza di una documentazione sufficiente sui costi effettivamente sostenuti. Per gli enti sportivi che rischiano la decadenza dalla legge 398/91, si tratta di una garanzia non scontata: la perdita del regime agevolato non equivale automaticamente a una tassazione sui ricavi lordi.

ROADMAP GESTIONE AMMORTAMENTI & DECADENZA ACCERTAMENTO



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 MAPPATURA CESPITI & ANNO ACQUISTO**
Separare nel registro cespiti i beni entrati in funzione fino al 2026 da quelli acquistati a partire dal 2027.
- 2 CONSERVAZIONE DOSSIER ANTE-2027**
Mantenere fatture d'acquisto, perizie e prove di inerenza per l'intera durata del piano d'ammortamento dei beni pregressi.
- 3 TRACCIAMENTO PRIMA DEDUZIONE 2027**
Documentare con esattezza il periodo d'imposta in cui viene dedotta la prima quota per cristallizzare la decorrenza del quinquennio di decadenza.
- 4 VERIFICA COMPONENTI ESCLUSI**
Applicare la disciplina ordinaria a perdite pregresse, crediti d'imposta e detrazioni pluriennali non coperti dal nuovo comma 1-bis.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
<https://www.studiopizzano.it/decadenza-regime-398-91-enti-sportivi-costi-forfetari/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Transfer pricing sulle agro-commodities: il prezzo quotato non basta più a difendersi

Transfer pricing agro-commodities: la Guida ONU 2025 chiarisce che il CUP su prezzi quotati regge solo con un archivio su quotation period e Incoterms. Per le imprese che commerciano caffè, soia o altre agro-commodities all'interno di un gruppo multinazionale, la tentazione di considerare il transfer pricing una questione risolta una volta agganciato il prezzo infragruppo a una quotazione pubblica è comprensibile, ma rischiosa. La Guida ONU 2025 sul transfer pricing dei prodotti agricoli (Transfer Pricing of Agricultural Products), elaborata dalla Sottocommissione Transfer Pricing del Comitato fiscale delle Nazioni Unite con casi di studio dedicati al settore del caffè e a quello della soia, chiarisce che le quotazioni di borsa restano un punto di partenza utile, ma non costituiscono una giustificazione assoluta del prezzo praticato: ciò che rende davvero difendibile un prezzo infragruppo è la capacità di ricostruire, con regole fissate in anticipo ed evidenze operative concrete, il passaggio dal benchmark di mercato al prezzo effettivamente fatturato, gestendo le variabili che più spesso compromettono la comparabilità, ossia il periodo di quotazione, i differenziali qualitativi e le condizioni logistiche di consegna.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave

circolare n. 15/E.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Transfer pricing sulle agro e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Transfer pricing agro-commodities: la Guida ONU 2025 chiarisce che il CUP su prezzi quotati regge solo con un archivio su quotation period e Incoterms.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Transfer pricing sulle agro-commodities: il prezzo quotato non basta più a difendersi, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Per le imprese che commerciano caffè, soia o altre agro-commodities all'interno di un gruppo multinazionale, la tentazione di considerare il transfer pricing una questione risolta una volta agganciato il prezzo infragruppo a una quotazione pubblica è comprensibile, ma rischiosa. La Guida ONU 2025 sul transfer pricing dei prodotti agricoli (Transfer Pricing of Agricultural Products), elaborata dalla Sottocommissione Transfer Pricing del Comitato fiscale delle Nazioni Unite con casi di studio dedicati al settore del caffè e a quello della soia, chiarisce che le quotazioni di borsa restano un punto di partenza utile, ma non costituiscono una giustificazione assoluta del prezzo praticato: ciò che rende davvero difendibile un prezzo infragruppo è la capacità di ricostruire, con regole fissate in anticipo ed evidenze operative concrete, il passaggio dal benchmark di mercato al prezzo effettivamente fatturato, gestendo le variabili che più spesso compromettono la comparabilità, ossia il periodo di quotazione, i differenziali qualitativi e le condizioni logistiche di consegna. La stessa Guida osserva che i due comparti scelti come caso di studio evidenziano aspetti rilevanti anche

per le altre agro-commodities: un criterio che, per analogia e con la dovuta prudenza, può essere esteso ad esempio ai cereali, adattandolo alle specificità di ciascuna filiera.

PERCHÉ L'APPROCCIO ONU SI APPLICA BENE AL CONTESTO ITALIANO

L'impostazione della Guida ONU si innesta senza attriti nella disciplina italiana del transfer pricing, che con il decreto ministeriale 14 maggio 2018 richiede che l'analisi non si fermi alla forma contrattuale, ma si misuri con la sostanza economica delle operazioni e con il controllo effettivo dei rischi da parte di chi li assume. Nel lessico del decreto, la cosiddetta accurate delineation, cioè la ricostruzione accurata dell'operazione effettivamente realizzata, non è un passaggio formale da esaurire con la lettura del contratto infragruppo, ma serve a identificare i fattori economicamente rilevanti e a verificare che l'attribuzione dei rischi alle diverse entità del gruppo non resti solo sulla carta. In una filiera di prodotti commodity, dichiarare che la società italiana "assume" il

rischio di prezzo, il rischio logistico o il rischio di qualità non è sufficiente: la difesa regge solo se si dimostra il cosiddetto control over risk, cioè l'esistenza di competenze, processi organizzativi e un reale potere decisionale in capo alla società italiana per assumere e gestire concretamente quel rischio.

IL RISCHIO PREZZO: CHI DECIDE, E CON QUALI LIMITI

Sul rischio di prezzo, la domanda a cui la documentazione deve saper rispondere è sempre la stessa: chi decide quando fissare il prezzo, la cosiddetta pricing instruction, e entro quali limiti opera questa decisione? Se la scelta del momento in cui bloccare il prezzo, i limiti operativi e le autorizzazioni necessarie sono in concreto governati da una trading hub estera del gruppo, l'allocazione del rischio di prezzo alla società italiana diventa vulnerabile in sede di verifica, e con essa diventano vulnerabili anche la selezione del metodo di transfer pricing applicato e il livello di remunerazione attesa per l'entità italiana.

IL METODO CUP SU PREZZI QUOTATI: INTUITIVO, MA NON AUTOMATICO

Il metodo del confronto di prezzo sul libero mercato (Comparable Uncontrolled Price, CUP) applicato ai prezzi quotati resta il metodo più intuitivo per le agro-commodities, proprio per la disponibilità di benchmark pubblici e verificabili. La sua tenuta in sede di controllo dipende però da tre presidi documentali stringenti, che la Guida ONU individua con precisione.

Il primo presidio riguarda la finestra di quotazione (quotation period) utilizzata per fissare il prezzo: deve essere definita prima dell'operazione, attraverso il contratto o una policy di gruppo, e deve risultare tracciabile incrociando ordine, conferme d'ordine, documenti di spedizione e dogana e fattura finale. Solo così si prova che il prezzo è stato fissato sulla base delle informazioni disponibili in quel preciso momento, e non selezionato a posteriori, a fine anno, per aggiustare il risultato fiscale della società italiana: è la cautela anti-hindsight, che protegge dalla contestazione più tipica in questo tipo di operazioni.

Il secondo presidio riguarda la scomposizione del prezzo, che deve essere replicabile come somma di componenti distinte e documentabili: l'indice di riferimento, più o meno una base (basis), più o meno i differenziali qualitativi legati a grado, origine e certificazioni del prodotto, più o meno i costi logistici, più o meno l'effetto cambio. Ciascuno di questi addendi deve poter essere sostenuto con evidenze oggettive proprie, non con stime forfettarie non documentate.

Il terzo presidio riguarda le rettifiche di comparabilità legate alle condizioni di resa secondo gli Incoterms: un prezzo di riferimento franco a bordo (FOB) non è confrontabile con un indice espresso costo, assicurazione e nolo (CIF) senza isolare e documentare separatamente i noli, l'assicurazione e le altre componenti accessorie effettivamente trasferite tra le

parti. Quando questi aggiustamenti non sono effettuabili con ragionevole accuratezza, il metodo CUP può trasformarsi da punto di forza a punto debole della difesa, e va allora valutata, caso per caso, l'alternativa di un metodo del margine netto della transazione (TNMM) applicato a un tested party dalle funzioni routinarie.

PRESIDIO DOCUMENTALE	COSA DEVE DIMOSTRARE
Quotation period	Finestra di quotazione fissata ex ante e tracciabile su ordine, conferme, spedizione/dogana, fattura
Scomposizione del prezzo	Indice +/- basis +/- differenziali qualitativi +/- logistica +/- cambio, con evidenza per ciascuna voce
Rettifiche Incoterms	Isolamento e documentazione di noli, assicurazione e componenti accessorie tra resa FOB e resa CIF

MASTERFILE, LOCAL FILE E L'ARCHIVIO CHE LI SOSTIENE

In Italia, la dimensione documentale del transfer pricing non si esaurisce nella risposta da fornire in sede di verifica, ma riguarda anche la coerenza tra il Masterfile e la Documentazione nazionale (Local File), e soprattutto la capacità dell'impresa di conservare, giorno per giorno, le prove che rendono l'analisi effettivamente replicabile a distanza di tempo. Il Masterfile deve descrivere la catena del valore del gruppo, le politiche di determinazione dei prezzi, l'eventuale presenza di trading hub e i relativi processi decisionali sul rischio; il Local File deve invece mostrare in concreto come quelle politiche di gruppo si applicano alla società italiana, con dati, formule di calcolo e riconciliazioni contabili puntuali. Questa narrazione documentale deve appoggiarsi a un archivio reale: serie storiche delle quotazioni utilizzate, prova del quotation period applicato, calcoli dei differenziali, documenti logistici, riconciliazioni contabili e, ove presenti, evidenze dei processi autorizzativi interni, come flussi di approvazione, corrispondenza e time stamp dei sistemi gestionali.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 360494 del 2020 e la circolare n. 15/E del 2021 hanno progressivamente innalzato lo standard qualitativo richiesto alla documentazione idonea ai fini del regime premiale di esonero dalle sanzioni. Su un presidio pratico spesso trascurato è intervenuta anche la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 174 del 21 agosto 2024, che ha ricordato come, ai fini dell'accesso al regime premiale, la Documentazione nazionale debba essere necessariamente redatta in lingua italiana, mentre il Masterfile può restare in lingua inglese.

L'HEDGING: DOVE LA SOSTANZA CONTA ANCORA DI PIÙ

Un'area di particolare attenzione riguarda la copertura del rischio prezzo attraverso strumenti derivati (hedging), dove la sostanza economica pesa più che altrove: in assenza di un collegamento documentale chiaro tra gli strumenti derivati utilizzati e i carichi fisici di merce sottostanti, le eventuali perdite da copertura rischiano di essere qualificate come

operazioni speculative, con conseguenze rilevanti sia sul piano del transfer pricing sia su quello della deducibilità fiscale. Serve quindi una riconciliazione puntuale, un vero e proprio hedge file, che colleghi per ciascuna posizione su commodity i volumi e la tempistica dell'esposizione fisica con la tipologia, le scadenze e il valore nozionale degli strumenti derivati utilizzati, spiegando il rapporto di copertura (hedge ratio) definito ex ante, le eventuali inefficacie emerse, i rollover delle posizioni e l'andamento del conto economico della copertura. L'allocazione tra le diverse entità del gruppo di utili e perdite derivanti dall'hedging deve essere coerente con chi, in concreto, controlla la strategia di copertura e dispone della capacità finanziaria per assorbirne gli esiti, positivi o negativi.

VOLATILITÀ E AGGIUSTAMENTI DI FINE ANNO: NIENTE AUTOMATISMI

Le agro-commodities sono per natura soggette a forte volatilità dei prezzi, e questo rende delicata la gestione degli eventuali aggiustamenti di fine anno del risultato infragruppo. Sul punto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 2022 ha chiarito che, quando il risultato economico rientra nell'intervallo di libera concorrenza, non scatta alcuna rettifica automatica verso il valore mediano dell'intervallo stesso. Ne

discende che gli eventuali aggiustamenti di fine anno devono essere previsti ex ante nella policy di gruppo, applicati in modo simmetrico sia al rialzo sia al ribasso, e riconciliati contabilmente in modo tracciabile, evitando interventi che possano apparire, in sede di verifica, come correzioni opportunistiche introdotte solo per orientare il risultato fiscale della società italiana.

IL PUNTO DI SINTESI PER CHI OPERA IN QUESTO SETTORE

Nelle filiere delle agro-commodities il benchmark di mercato resta il numero di partenza, ma da solo non basta più a sostenere la posizione fiscale del gruppo davanti a una verifica. La difesa effettiva è la governance che quel numero produce, cioè l'insieme di regole ex ante, processi decisionali documentati e archivio di evidenze operative che rende il prezzo infragruppo spiegabile anche a distanza di anni. Per le società italiane inserite in gruppi multinazionali attivi su caffè, soia o altre agro-commodities, investire per tempo nella costruzione di questo audit trail, in coerenza con il DM 14 maggio 2018 e con gli orientamenti di prassi più recenti, è la strada più efficace per ridurre il rischio di contestazioni in materia di prezzi di trasferimento.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/transfer-pricing-agro-commodities-difesa-documentale/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Costi per servizi (B7): cosa comprende la voce e come si deducono

Manutenzioni, compensi amministratori, provvigioni agenti, telefonia, mensa e tracciabilità delle trasferte 2026. La voce B7 del conto economico raccoglie una delle categorie di spesa più eterogenee del bilancio d'esercizio: dalle bollette telefoniche ai compensi degli amministratori, dalle provvigioni degli agenti alle spese di manutenzione, fino ai buoni pasto dei dipendenti. Si tratta dei costi per servizi, cioè di tutto ciò che deriva da un rapporto contrattuale con un fornitore esterno avente per oggetto una prestazione di fare, non di dare. La classificazione corretta di queste voci, e soprattutto il rispetto dei limiti di deducibilità fiscale che il TUIR impone a diverse tipologie di spesa, richiede attenzione perché gli errori più frequenti nei controlli dell'Agenzia delle Entrate nascono proprio da qui.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BILANCIO.

Norme chiave

art. 54 TUIR, art. 105 TUIR, art. 164 TUIR.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Costi per servizi (B7) e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** manutenzioni, compensi amministratori, provvigioni agenti, telefonia, mensa e tracciabilità delle trasferte 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Costi per servizi (B7): cosa comprende la voce e come si deducono, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

La voce B7 del conto economico raccoglie una delle categorie di spesa più eterogenee del bilancio d'esercizio: dalle bollette telefoniche ai compensi degli amministratori, dalle provvigioni degli agenti alle spese di manutenzione, fino ai buoni pasto dei dipendenti. Si tratta dei costi per servizi, cioè di tutto ciò che deriva da un rapporto contrattuale con un fornitore esterno avente per oggetto una prestazione di fare, non di dare. La classificazione corretta di queste voci, e soprattutto il rispetto dei limiti di deducibilità fiscale che il TUIR impone a diverse tipologie di spesa, richiede attenzione perché gli errori più frequenti nei controlli dell'Agenzia delle Entrate nascono proprio da qui.

COSA SI INTENDE PER COSTI PER SERVIZI NELLA VOCE B7

Secondo lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile, la voce B) 7) accoglie i costi per servizi connessi all'attività ordinaria dell'impresa. L'OIC 12 chiarisce che vi rientrano tutti i costi, certi o stimati, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività. L'elenco che il principio contabile fornisce è ampio e non esaustivo: energia elettrica, telefono e connettività, viaggi e soggiorni, lavorazioni e riparazioni eseguite da terzi, consulenze tecniche, legali, fiscali e commerciali, pubblicità, provvigioni e rimborsi spese ad agenti, servizi di vigilanza e pulizia, royalties diverse da

quelle rilevabili nella voce B8, compensi ad amministratori, sindaci e revisori.

Rientrano nei costi per servizi anche prestazioni che riguardano indirettamente il personale ma che non vanno confuse con la voce B9: i costi per mense gestite da terzi, i buoni pasto, i corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti e le spese di vitto e alloggio per le trasferte. Vi si trovano infine i costi per i servizi bancari diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come il noleggio di cassette di sicurezza o la custodia titoli.

IL PRINCIPIO DI COMPETENZA E LA CORRELAZIONE CON I RICAVI

Ai sensi dell'art. 2423-bis c.c., i costi devono essere imputati all'esercizio in cui sono maturati, indipendentemente dal momento del pagamento. Un'impresa è quindi tenuta a rilevare tutte le prestazioni di servizi ricevute entro il 31 dicembre, comprese quelle per cui non ha ancora ricevuto fattura, iscrivendo in contropartita un debito per fatture da ricevere. L'OIC 11 aggiunge un secondo criterio, quello della correlazione: ai ricavi dell'esercizio vanno contrapposti i costi, certi o presunti, che li hanno generati, secondo un nesso di causa ed effetto.

Questo principio diventa decisivo, ad esempio, per le provvigioni degli agenti: la deduzione del costo segue l'esercizio in cui si registrano i ricavi correlati, non il momento

della fatturazione da parte dell'intermediario. Secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis c.c., inoltre, i costi vanno iscritti al netto di sconti, abbuoni e premi e, se relativi a operazioni in valuta estera, al cambio del giorno in cui l'operazione è stata compiuta o, in mancanza, al cambio del giorno di emissione della fattura.

LE SPESE DI MANUTENZIONE: ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione si dividono in due categorie con trattamento contabile opposto. Quelle ordinarie servono a mantenere i beni in buono stato di funzionamento (pulizia, verniciatura, sostituzione di parti usurate) e restano interamente imputate a conto economico: nella voce B7 se eseguite da terzi, nella voce B9 se eseguite da dipendenti, nella voce B6 se richiedono solo materiali di consumo.

Le manutenzioni straordinarie, invece, comportano un incremento significativo di produttività o di vita utile del bene e vanno capitalizzate. Se riguardano beni propri, confluiscono tra le immobilizzazioni materiali; se riguardano beni di terzi, si iscrivono tra le immobilizzazioni materiali quando dotate di autonoma funzionalità, oppure tra gli altri costi pluriennali (voce BI7 dello stato patrimoniale) quando non separabili dal bene altrui.

IL PLAFOND FISCALE DEL 5% E LE ECCEDENZE

Sotto il profilo tributario le spese di manutenzione ordinaria su beni propri sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti dal registro dei cespiti all'inizio dell'esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il calcolo, nel primo esercizio, si effettua sul costo dei beni esistente alla fine dell'anno. La parte eccedente il plafond non si perde: è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi, e va annotata separatamente nel registro dei beni ammortizzabili secondo l'anno di formazione.

Per alcuni settori la percentuale ordinaria del 5% è sostituita da coefficienti specifici, fissati con decreto ministeriale: il 25% per le imprese di autotrasporto conto terzi (D.M. 13 luglio 1981), il 15% per le industrie estrattive di minerali metalliferi e non metalliferi (D.M. 9 maggio 1989) e l'11% per le industrie manifatturiere metallurgiche e meccaniche (D.M. 13 ottobre 1994). Restano invece fuori dal plafond i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per l'assistenza su determinati beni: sono deducibili per competenza secondo le regole ordinarie, a condizione che tale criterio sia mantenuto per l'intera durata del contratto.

Esempio. La Meccanica Bruni Srl ha un costo complessivo di beni ammortizzabili, risultante dal registro al 1° gennaio, pari a 620.000 euro. Il plafond ordinario di deducibilità immediata è quindi $620.000 \times 5\% = 31.000$ euro. Nell'anno l'azienda sostiene spese di manutenzione ordinaria per 38.500 euro. L'eccedenza di 7.500 euro non è deducibile subito: verrà

dedotta in cinque quote costanti da 1.500 euro ciascuna nei cinque esercizi successivi, generando fiscalità differita da imposte anticipate.

LE SPESE DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI

Per i beni e servizi indispensabili al collegamento telefonico, ai sensi dell'art. 102, comma 9, del TUIR, la deducibilità è limitata all'80%. La limitazione riguarda centralini, fax, modem e router, mentre restano deducibili secondo le ordinarie regole di inerenza i computer e le apparecchiature multifunzione che non siano beni indispensabili per il collegamento, come chiarito dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 maggio 2007, n. 104/E. La stessa percentuale dell'80% si applica ai telefoni fissi, mentre i telefoni cellulari sono integralmente deducibili al 100%, salvo il caso particolare degli impianti di telefonia sui veicoli delle imprese di autotrasporto merci, limitato a un solo impianto per veicolo.

Esempio. Uno studio tecnico riceve una bolletta per telefonia fissa di 340 euro più IVA. Il costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi è pari all'80%, cioè 272 euro; i restanti 68 euro restano indeducibili pur essendo comunque imputati a conto economico nella voce B7. L'IVA sulla fattura, salvo prorata di detrazione, rimane invece integralmente detraibile.

COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

Secondo quanto previsto dall'art. 2389 c.c., la remunerazione degli amministratori è stabilita all'atto della nomina o dall'assemblea, e può assumere la forma di compenso fisso, di partecipazione agli utili o di indennità di fine mandato. I compensi variabili legati agli utili non costituiscono un costo d'esercizio ma una modalità di destinazione del risultato economico, dedotta la quota da destinare a riserva legale.

Sul piano fiscale la deducibilità segue il criterio di cassa, ma con una particolarità nota come principio di cassa "allargato": per gli amministratori privi di partita IVA, sono imputabili all'esercizio anche i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo, purché riferiti a prestazioni svolte nell'anno precedente. Questo meccanismo non si applica invece agli amministratori titolari di partita IVA che esercitano l'attività di amministratore nell'ambito della propria professione: per loro vale il criterio di cassa "stretto" dell'art. 54 del TUIR, e la deduzione in capo alla società matura comunque nell'anno di competenza contabile, con le necessarie variazioni in dichiarazione dei redditi.

Esempio. L'assemblea della Colombo Servizi Grafici Srl delibera per l'amministratore unico, privo di partita IVA, un compenso annuo di 24.000 euro per il 2025. Nel corso dell'anno vengono erogati 18.000 euro; il saldo di 6.000 euro viene versato il 9 gennaio 2026. Grazie al principio di cassa allargato, l'intero importo di 24.000 euro è deducibile nell'esercizio 2025. Se invece il saldo fosse stato pagato il 20 gennaio 2026, quella quota sarebbe stata deducibile solo nel 2026.

IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DEGLI AMMINISTRATORI

Le quote di indennità di fine mandato (TFM) maturate nell'esercizio costituiscono un costo di competenza, iscritto tra i fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili nella voce B1 del passivo patrimoniale. La deducibilità per competenza, tuttavia, è ammessa solo se il diritto all'indennità risulta da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di amministrazione, come richiede l'art. 17, comma 1, lettera c), del TUIR. In assenza di tale condizione, secondo la Risoluzione Agenzia delle Entrate 22 maggio 2008, n. 211/E, la deducibilità del TFM segue il criterio di cassa previsto dall'art. 95, comma 5, del TUIR, cioè nell'anno di effettiva erogazione. Le indennità di importo superiore a 1.000.000 di euro, per effetto dell'art. 24, comma 31, del D.L. 201/2011, scontano sempre la tassazione ordinaria in capo al percettore, senza possibilità di tassazione separata.

I COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE

Gli onorari per le verifiche periodiche e per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione sono deducibili nell'esercizio in cui la prestazione è eseguita. Diverso è il caso degli onorari per il controllo del bilancio e per la redazione della relazione: trattandosi di attività che si svolgono necessariamente dopo la chiusura dell'esercizio, sono deducibili nell'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce, in coerenza con il principio di competenza.

LE PROVVIGIONI AGLI AGENTI E GLI ONERI CONNESSI

Il rapporto con la rete di vendita genera in bilancio una serie di voci che vanno gestite con attenzione. Secondo l'OIC 12, la casa mandante rileva le provvigioni passive e i rimborsi spese agli agenti nella voce B7, individuando le competenze dell'esercizio a prescindere dal ritmo di fatturazione e di pagamento dell'agente. La Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 luglio 2006, n. 91/E, e la Circolare Assonime 3 marzo 2006, n. 10, hanno chiarito che se la conclusione del contratto avviene in un esercizio diverso dalla consegna dei beni, la provvigione è di competenza dell'esercizio in cui si rilevano i ricavi correlati.

Alla cessazione del rapporto di agenzia possono emergere diverse indennità:

- il contributo al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR), che spetta sempre, indipendentemente dalla causa della cessazione;
- l'indennità suppletiva di clientela, dovuta ai sensi dell'art. 1751 c.c. quando l'agente ha procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari, salvo i casi di inadempimento grave o di recesso non giustificato dell'agente; l'importo massimo è pari a un'indennità annua calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni;

- l'indennità di non concorrenza, prevista dall'art. 1751-bis c.c., che richiede forma scritta e la delimitazione dell'ambito territoriale, merceologico e soggettivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta quando il contratto a tempo indeterminato si scioglie senza rispettare i termini previsti.

Gli accantonamenti a questi fondi sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio ai sensi dell'art. 105 del TUIR; la Circolare Agenzia delle Entrate 8 novembre 2013, n. 33/E, ha confermato che anche l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela rientra tra le indennità di cessazione del rapporto di agenzia deducibili dalla casa mandante.

PROVVIGIONI AD AGENTI NON RESIDENTI

Quando l'agente opera in Italia tramite una stabile organizzazione, le provvigioni sono tassate nel nostro Paese e il committente italiano applica una ritenuta d'acconto del 23% calcolata sul 50% del compenso, ridotta al 20% se l'agente dichiara di avvalersi in modo continuativo di dipendenti o collaboratori. Se invece l'agente estero non dispone di stabile organizzazione, le provvigioni sono tassate esclusivamente nel Paese di residenza e il committente non deve operare alcuna ritenuta, purché acquisisca idonea documentazione sull'assenza di stabile organizzazione in Italia.

PUBBLICITÀ, PROPAGANDA E SPESE DI RAPPRESENTANZA

La distinzione tra pubblicità (rivolta alla generalità del pubblico per far conoscere un prodotto o un servizio) e propaganda (finalizzata a diffondere l'immagine dell'azienda) ha valore essenzialmente teorico: non comporta differenze sostanziali nel trattamento fiscale e civilistico. Entrambe sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute. Diverso, invece, il trattamento delle spese di rappresentanza, deducibili secondo criteri di inerenza e congruità legati al volume dei ricavi, e gravate da un regime IVA indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis1, lettera h), del D.P.R. 633/1972.

I COSTI PER IL SITO INTERNET AZIENDALE

Il trattamento fiscale dei costi di realizzazione di un sito internet dipende dalla sua funzione. Un sito vetrina, con finalità puramente informativa, viene assimilato alle spese di rappresentanza: interamente deducibile nell'esercizio di sostenimento se inerente e congruo, ma con IVA indetraibile. Un sito con finalità pubblicitaria, che promuove attivamente prodotti e servizi, segue invece il regime delle spese di pubblicità: deducibile nell'esercizio, con IVA detraibile, e capitalizzabile solo in presenza dei requisiti previsti per i costi di impianto e ampliamento (carattere non ricorrente, aspettativa di ritorni economici duraturi, consenso del collegio sindacale se esistente), con ammortamento non superiore a cinque anni. I costi di gestione e manutenzione ordinaria del sito restano sempre spesati nell'esercizio in cui sono sostenuti, mentre il costo di registrazione del dominio, se

separato dal canone di hosting e rappresentativo di un segno distintivo dell'impresa, può essere capitalizzato tra le concessioni, licenze e marchi.

MENSA, BUONI PASTO E PRESTAZIONI SOSTITUTIVE

Le somministrazioni di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni con ristoranti non costituiscono compenso in natura per il dipendente, indipendentemente dall'importo. Diverso è il regime delle prestazioni sostitutive della mensa, tra cui rientrano i buoni pasto: la soglia di esenzione fiscale e contributiva è pari a 4 euro al giorno per i buoni in formato cartaceo, mentre per quelli elettronici il limite, che era di 8 euro fino al 31 dicembre 2025, sale a 10 euro dal 1° gennaio 2026. Per le indennità sostitutive di mensa erogate al personale di cantieri edili o di strutture lavorative temporanee, il limite di esenzione resta fissato a 5,29 euro giornalieri.

Sotto il profilo IVA, i corrispettivi per la mensa aziendale, gestita direttamente o tramite terzi, scontano l'aliquota agevolata del 4% e restano interamente detraibili per l'impresa; anche per i buoni pasto l'aliquota è del 4% sul corrispettivo pagato dal datore di lavoro alla società emittente.

PEDAGGI AUTOSTRADALI E VEICOLI AZIENDALI

La deducibilità dei costi legati all'uso dei veicoli, pedaggi compresi, segue le percentuali fissate dall'art. 164 del TUIR: 100% per i veicoli strumentali utilizzati esclusivamente nell'attività d'impresa, 20% per gli altri veicoli a uso promiscuo, 80% per quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Ai fini IVA, l'art. 19-bis1, lettera c), del D.P.R. 633/1972 prevede invece la detrazione integrale per i veicoli a uso esclusivo nell'attività, il 40% per l'uso promiscuo e il 100% per gli agenti che utilizzano il veicolo in via esclusiva.

UTILIZZO VEICOLO	DEDUCIBILITÀ COSTO (IMPOSTE DIRETTE)	DETRAIBILITÀ IVA
Bene strumentale a uso esclusivo	100%	100%
Uso promiscuo generico	20%	40%
Agenti e rappresentanti di commercio	80%	100% (uso esclusivo)

LA TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERITA: LA NOVITÀ PIÙ RECENTE

Uno degli aspetti su cui si concentra oggi l'attenzione degli operatori riguarda l'obbligo di pagamento tracciabile per le spese di trasferta. La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), all'art. 1, commi da 81 a 83, ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 95 del TUIR e i nuovi commi 5-bis e 5-ter dell'art. 109 del TUIR. Da queste norme discende che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili per l'impresa e non generano reddito imponibile per il lavoratore solo se pagate con mezzi tracciabili: bonifico, carta di credito o debito, assegno.

La condizione riguarda esclusivamente le spese sostenute in Italia: per le trasferte all'estero la deducibilità continua a seguire le regole ordinarie, senza il vincolo aggiuntivo della tracciabilità. Se il pagamento avviene in contanti, la conseguenza è doppia e sfavorevole: il rimborso diventa imponibile in capo al dipendente come reddito di lavoro e il costo diventa indeducibile per l'impresa. Per questo motivo le aziende stanno progressivamente rivedendo le proprie policy di trasferta, imponendo l'uso di carte aziendali o di rimborso tramite bonifico anche per le spese di importo minore.

UN QUADRO D'INSIEME SULLA VOCE B7

Chi si occupa di bilancio deve tenere a mente che i costi per servizi non sono una categoria residuale, ma una voce che richiede un controllo puntuale caso per caso: ogni tipologia di spesa porta con sé un proprio regime di competenza, un proprio limite di deducibilità e, in diversi casi, un proprio regime IVA. La corretta gestione della voce B7 non è quindi un esercizio contabile fine a sé stesso, ma una componente diretta della determinazione del reddito imponibile e, di conseguenza, del carico fiscale effettivo dell'impresa.

Articolo aggiornato ad agosto 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/costi-per-servizi-voce-b7-bilancio/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Decreto correttivo Omnibus 2026: le novità su IRPEF e IRES

Il D.Lgs. 148/2026, decreto correttivo Omnibus, è in vigore dal 12 agosto 2026: novità su familiari a carico, fringe benefit auto, crediti d'imposta dei professionisti e derivazione rafforzata. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto ed entrato in vigore il 12 agosto, riscrive porzioni consistenti di IRPEF e IRES. Il testo, noto come decreto correttivo Omnibus o quarto correttivo della riforma fiscale, coordina la normativa della riforma fiscale con quella previgente e corregge alcune distorsioni emerse nell'applicazione pratica. L'art. 1 del decreto interviene sull'art. 12 comma 4-ter del TUIR (DPR 917/1986).

SCHEDA RAPIDA

Categoria

PROFESSIONISTI.

Norme chiave

D.L. Correttivo Omnibus 2026, TUIR D.P.R. 917/1986, D.P.R. 633/1972.

A chi si applica

Imprese, lavoratori autonomi, dipendenti e contribuenti soggetti a IRPEF, IRES e IVA.

Azione richiesta

Esaminare le nuove franchigie fringe benefit, i requisiti familiari a carico e le novità sulla detrazione IVA.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Disposizioni integrative e correttive in materia di imposizione diretta, IVA, agevolazioni e contenzioso.
- 💡 **Impatto operativo:** Riformate le soglie di detassazione dei fringe benefit, i requisiti di reddito per i figli a carico e i criteri di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare i regimi transitori e le decorrenze delle singole disposizioni stabilite dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto ed entrato in vigore il 12 agosto, riscrive porzioni consistenti di IRPEF e IRES. Il testo, noto come decreto correttivo Omnibus o quarto correttivo della riforma fiscale, coordina la normativa della riforma fiscale con quella previgente e corregge alcune distorsioni emerse nell'applicazione pratica.

FAMILIARI A CARICO, REQUISITI PIÙ CHIARI

L'art. 1 del decreto interviene sull'art. 12 comma 4-ter del TUIR (DPR 917/1986). Sparisce, nel primo periodo, il riferimento generico a "chi convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria". Al suo posto viene precisato che quella condizione, convivenza oppure assegni alimentari non da provvedimento giudiziario, riguarda solo le persone indicate dall'art. 433 del codice civile. Lo stesso intervento di coordinamento è replicato sul nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, in vigore dal 4 luglio 2026 ma applicabile dal 1° gennaio 2027), che riprende la stessa condizione per i familiari a carico nella sua numerazione. Secondo il comma 3 dell'art. 1, la modifica si applica già dal periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025: incide quindi sulle detrazioni per carichi di famiglia relative al 2025.

FRINGE BENEFIT AUTO: PERCENTUALI RIVISTE PER ELETTRICHE E PLUG-IN

L'art. 2 sostituisce la lettera a) dell'art. 51 comma 4 del TUIR. La base imponibile del fringe benefit per le auto aziendali a uso promiscuo diventa pari al 50% del valore ACI convenzionale su 15.000 km annui, comprensivo degli accessori. La percentuale scende al 10% per i veicoli integralmente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in. Dopo il quinto anno dall'immatricolazione il valore aumenta del 50%; se il veicolo monta accessori non censiti nelle tabelle ACI e non pagati dal dipendente, scatta un ulteriore incremento del 5%. La stessa disciplina è recepita, con la sua numerazione, nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), applicabile dal 1° gennaio 2027.

Un esempio aiuta a capire l'impatto pratico. Un'azienda assegna a un dipendente un'auto ibrida plug-in con valore ACI convenzionale su 15.000 km pari a 6.000 euro annui. La base imponibile del fringe benefit è il 20% di quella cifra, cioè 1.200 euro l'anno, che confluiscono in busta paga e scontano l'aliquota IRPEF marginale del lavoratore.

Per i veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, e per quelli ordinati entro il 2024 ma assegnati nel 2025, resta valida la vecchia disciplina fino al quinto anno di immatricolazione; dal sesto anno il valore sale comunque del 50%, anche in caso di passaggio a un diverso dipendente. Dal 1° gennaio 2026 le nuove regole sugli accessori si estendono pure a questi veicoli "storici", salvi i comportamenti

tenuti fino al 31 dicembre 2025 e senza diritto al rimborso di imposte già versate. Le regole a regime valgono dal periodo d'imposta 2026, comprese le auto assegnate nel 2025 che restano fuori dal regime transitorio dell'art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024.

I CREDITI D'IMPOSTA DIVENTANO REDDITO PER I PROFESSIONISTI

Ai sensi dell'art. 3, i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies dell'art. 54 del TUIR stabiliscono che, se un lavoratore autonomo acquista sul mercato un credito d'imposta, incluso quello nato dai bonus edilizi ex art. 121 del DL 34/2020, a un prezzo inferiore al valore nominale, il differenziale positivo realizzato con la cessione o con la compensazione costituisce reddito. In caso di compensazione, il differenziale si calcola in proporzione al costo di acquisto. Su questi importi si applica un'imposta sostitutiva con l'aliquota prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 461/1997, oggi il 26%, versata a saldo. Restano fuori i crediti che rappresentano il corrispettivo diretto di una prestazione artistica o professionale, tassati secondo le ordinarie regole di competenza. La disciplina è replicata, con la propria numerazione, nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).

Esempio: un commercialista acquista un credito d'imposta da bonus edilizi con sconto del 10%, pagando 90 per un titolo nominale di 100. Se lo usa integralmente in compensazione, il differenziale positivo di 10 sconta l'imposta sostitutiva del 26%, quindi 2,60 euro, mentre resta fuori dal reddito professionale ordinario.

Le nuove regole valgono per i crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto. I professionisti possono comunque optare per l'applicazione retroattiva già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, tramite dichiarazione integrativa, senza però diritto a rimborsi sulle maggiori imposte già versate.

REDDITO AGRICOLO, PERIMETRO PIÙ DEFINITO

L'art. 4 estende il concetto di attività di selvicoltura anche all'utilizzo di determinati immobili strumentali e amplia i rinvii dell'art. 55 del TUIR. Allo stesso tempo restringe l'ambito soggettivo dell'art. 56-bis: la determinazione agevolata del reddito resta riservata a imprenditori individuali, società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1093, della L. 296/2006. La stessa impostazione compare, con la propria numerazione, nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).

BILANCIO E FISCO PIÙ VICINI: LA DERIVAZIONE RAFFORZATA

L'art. 5 interviene su più fronti per ridurre le divergenze tra valori contabili e fiscali. La valutazione dei titoli di cui all'art. 85 comma 1 lettera e) del TUIR rileva ora secondo la corretta applicazione dei principi contabili; per i soggetti IAS/IFRS,

anche la valutazione dei beni delle lettere c) e d) effettuata secondo gli IAS assume rilievo fiscale. Le spese per i piani di remunerazione basati su azioni diventano deducibili al momento della consegna degli strumenti o dell'estinzione della passività. Per i soggetti IAS, la deduzione di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in diciotto anni. Il correttivo tocca anche l'articolo 162-bis del TUIR, la norma che qualifica fiscalmente le holding industriali: per queste ultime resta il criterio ordinario basato sulla composizione dell'attivo patrimoniale, mentre per i soggetti assimilati che svolgono attività finanziarie accessorie, come i finanziamenti infragruppo o alla filiera produttiva, viene introdotto un nuovo test di prevalenza calcolato sui ricavi, superato il quale scatta la medesima qualificazione fiscale.

Per le valutazioni dei titoli e per i piani azionari la decorrenza è fissata al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi il 2026; la stessa scadenza vale per avviamento, attività immateriali, contributi e per il nuovo test di prevalenza sui soggetti assimilati alle holding.

RIALLINEAMENTO STRAORDINARIO PER LE OPERAZIONI PREGRESSE

Secondo quanto previsto dall'art. 6, le divergenze contabili e fiscali nate da operazioni straordinarie realizzate prima del periodo in corso al 31 dicembre 2024, se ancora esistenti alla fine del periodo successivo, possono essere riallineate ai fini IRES, IRAP e addizionali con le regole già previste dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 192/2024. L'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, cioè il 2026: quella dichiarazione si presenta nel 2027, e nello stesso anno, entro il termine di saldo, va versata in un'unica soluzione l'imposta sostitutiva dovuta. Un eventuale accertamento sull'applicazione dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 192/2024 non fa cadere l'opzione: comporta solo il ricalcolo della somma algebrica delle differenze.

UN SECONDO PROVVEDIMENTO IN PARALLELO: IL TESTO UNICO ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO

Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) viaggia in parallelo a un secondo, distinto provvedimento della riforma fiscale, pubblicato pochi giorni prima: il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, un testo autonomo di 368 articoli suddiviso in tre parti che riunisce in un unico corpo normativo regole finora sparse tra il DPR 600/1973, il DPR 605/1973, il D.Lgs. 218/1997 e numerose altre leggi stratificate nel tempo. Le disposizioni di questo Testo Unico si applicano dal 1° gennaio 2027, lasciando un margine di tempo per l'adeguamento di prassi e software gestionali. Le modifiche esaminate sopra, contenute negli articoli da 1 a 6 del correttivo Omnibus, sono invece già in vigore dal 12 agosto 2026, ciascuna con la propria decorrenza fiscale.

ARTICOLO	TEMA	DECORRENZA FISCALE
Art. 1	Familiari a carico	Periodo d'imposta 2025
Art. 2	Fringe benefit auto aziendali	Periodo d'imposta 2026 (regole transitorie per il 2025)
Art. 3	Crediti d'imposta ceduti dai professionisti	Dall'entrata in vigore, opzione retroattiva al 2024
Art. 4	Reddito imprese agricole	Immediata
Art. 5	Derivazione rafforzata bilancio-fisco	Periodo d'imposta 2026
Art. 6	Riallineamento straordinario	Opzione e versamento nel 2027 (dichiarazione del periodo d'imposta 2026)

Per imprese e professionisti la priorità è verificare da subito termini e platee di ciascuna misura, perché diverse novità del decreto correttivo Omnibus valgono già per il periodo d'imposta 2025, mentre le disposizioni del separato Testo Unico adempimenti e accertamento entreranno a regime solo dal 2027.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/decreto-correttivo-omnibus-148-2026-vigore-12-agosto/> →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →



STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E
DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →